



COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'ASILO NIDO COMUNALE**

CAPITOLATO TECNICO

CIG 8479698428

INDICE

INDICE	1
Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità.....	2
Art. 2 - Utenza	2
Art. 3 - Durata del contratto.....	2
Art. 4 - Valore presunto della concessione.....	2
Art. 5 - Osservanza delle norme generali	2
Art. 6 - Tipologia del servizio richiesto	3
Art. 7 - Personale.....	4
Art. 8- Funzionamento ed orari	5
Art. 9 - Corrispettivo	5
Art. 10 - Utilizzo dell'immobile di proprietà comunale.....	6
Art. 11 - Oneri a carico dell'Amministrazione.....	6
Art. 12 - Oneri a carico del concessionario	6
Art. 13 - Osservanza delle norme sulla sicurezza	7
Art. 14 - Piano di sicurezza.....	7
Art. 15 - Responsabilità – assicurazioni.....	7
Art. 16 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.....	8
Art. 17 – Subconcessione.....	8
Art. 18 - Cessione del contratto.....	8
Art. 19 - Spese, imposte e tasse.....	8
Art. 20 - Revisione prezzi	9
Art. 21 - Negligenza e inadempimento - clausola penale	9
Art. 22 - Clausola risolutiva espressa.....	9
Art. 23 - Modifiche del contratto, Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro.....	9
Art. 24 - Cauzione	9
Art. 25 - Foro competente	10
Art. 26 – Passaggio di gestione	10
Art. 27 – Trattamento dei dati personali	10

Art. 1 - Oggetto della concessione e finalità

La concessione ha per oggetto, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 04.08.2020, la gestione del servizio di asilo nido comunale del Comune di Gonars da parte della ditta aggiudicataria di gara pubblica da svolgersi presso l'immobile di proprietà comunale sito a Gonars – frazione Fauglis in via N. Sauro n. 13.

Il Comune di Gonars, in qualità di proprietario della struttura sede del servizio in questione, concede al concessionario l'immobile da destinare allo svolgimento di servizi in favore di utenti minori di età compresa fra i 3 e 36 mesi e delle loro famiglie.

Tutte le incombenze relative alla gestione delle attività, al mantenimento ordinario della struttura e delle sue pertinenze sono poste a totale carico del concessionario.

Art. 2 - Utenza

L'asilo nido comunale è idoneo ad ospitare bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

La capacità ricettività massima della struttura è di 60 bambini.

L'asilo nido accoglie in via prioritaria i bambini residenti del comune di Gonars.

Potranno essere ammessi fino a copertura dei posti anche bambini residenti in altri Comuni.

Il servizio, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei Comuni, garantisce l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili, favorisce l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione

Art. 3 - Durata del contratto

La concessione verrà affidata mediante procedura aperta a decorrere dal 01.01.2021 e fino al 31.07.2029.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, con preavviso non inferiore a trenta giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere all'affidatario del servizio una proroga tecnica della concessione, per un periodo non superiore a sei mesi, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario del servizio. Pertanto, i concorrenti si impegnano sin dalla partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione, a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

I servizi dovranno essere resi con continuità, senza interruzioni, per tutta la durata, con le specifiche di cui ai successivi articoli e al regolamento comunale.

Art. 4 - Valore presunto della concessione

Il valore presunto dell'affidamento in concessione del servizio di che trattasi, per il periodo 01.01.2021 – 31.07.2029, è stimato in complessivi € 3.166.350,00 I.V.A. esclusa, compreso l'eventuale periodo di proroga tecnica di mesi sei.

La quantificazione del valore complessivo della concessione è stata determinata in base alle rette il cui importo massimo mensile è stato determinato con delibera della Giunta Comunale n. 71 del 06.10.2020 e in base ai dati statistici sulla frequenza degli ultimi anni come di seguito specificato:

Fascia di età	Numero bambini	Periodo contrattuale (mesi)	Corrispettivo unitario (mensile bambino)	Importo	Eventuale proroga tecnica (mesi 6)
Tempo pieno (7,30 – 17,30)	30	95	€ 680,00	€ 1.938.000,00	€ 122.400,00
Tempo intermedio (7,30 – 16,00)	10	95	€ 615,00	€ 584.250,00	€ 36.900,00
Tempo parziale (7,30 – 13,30)	10	95	€ 480,00	€ 456.000,00	€ 28.800,00
Valore presunto della concessione				€ 3.166.350,00	

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi d'interferenza, sono pari a € 0.

Il numero dei bambini iscritti durante il periodo di svolgimento del servizio potrà variare in diminuzione o in aumento rispetto a quanto sopra riportato entro il limite consentito dai posti disponibili nella struttura nelle varie classi di età, senza che il concessionario possa vantare indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al concessionario, in base alla frequenza dei bambini.

Art. 5 - Osservanza delle norme generali

La presente concessione è regolata dalle seguenti norme, che si intendono espressamente ed integralmente richiamate, e ciò indipendentemente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate ed altre no nel testo del presente capitolato speciale:

L.R. n. 32 del 26.10.1987 "Disciplina degli asili – nido comunali";

L.R. 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 230/Pres;

D.P.Reg. 21/9/2017, n. 0208/Pres. (B.U.R. 4/10/2017, n. 40). "Regolamento di modifica al Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi

d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d)

Regolamento per il Nido d'Infanzia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29 novembre 2011.

Le norme sopra citate sono contrattualmente vincolanti.

Art. 6 - Tipologia del servizio richiesto

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

Prima dell'inizio dell'anno educativo (settembre-luglio), entro il termine massimo del 30 agosto di ogni anno, il concessionario predispose per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune.

Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori del nido in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il concedente e il concessionario e tramite una relazione che il concessionario deve trasmettere per iscritto al concedente, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti e ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche. Il personale preposto, dipendente del Comune, che attuerà il controllo del servizio ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno della struttura dove si svolge il servizio affidato al Concessionario, oltre al diritto di chiedere al concessionario documenti attinenti la regolarità della gestione affidata.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario deve:

- offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione, dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

- sostenere le capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

- destinare particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

Inoltre, il concessionario dovrà provvedere :

- all'attivazione delle procedure previste per l'esercizio dell'attività di asilo nido ai sensi degli articoli 18 e seguenti della L.R. 20/2005, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti;

- alla raccolta delle domande, all'assegnazione dei posti, alla gestione delle graduatorie, ai ritiri e alle sostituzioni;

- alla riscossione delle rette di frequenza sulla base delle presenze/assenze dei bambini;

- alla fornitura e alla sostituzione periodica di tutto il materiale igienico idoneo all'igiene quotidiana del bambino, inclusi i pannolini, e di quello sanitario idoneo a garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;

- alla fornitura di generi alimentari, alla preparazione e distribuzione dei pasti e merende, in numero e quantità previsti per la fascia di età dei bambini e secondo le tabelle dietetiche approvate dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari, con tutte le garanzie di sicurezza d'igiene previste dalla normativa vigente. Relativamente alle indicazioni nutrizionali, alla tipologia delle materie prime da utilizzare, ai menu, alle grammature e ai metodi di preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia, il concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalle Linee di indirizzo per l'alimentazione nei nidi d'infanzia dai 3 mesi ai 3 anni vigenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, i pasti devono essere confezionati in loco. Può essere richiesta la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie;

- al servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, delle suppellettili e delle attrezzature, nonché del materiale didattico, nel rispetto della normativa vigente, e alla fornitura del materiale occorrente per la pulizia e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta dei rifiuti;

- alla fornitura, cambio e pulizia della biancheria, ivi compreso il servizio di lavanderia e di stireria per la biancheria dei letti, della cucina (telerie da tavola e stoviglie) e di tutta quella di uso quotidiano;

- alla fornitura e sostituzione periodica di tutto il materiale didattico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative, alla manutenzione e alla sostituzione di singoli arredi danneggiati o usurati per motivi diversi dal deterioramento prodotto dal normale utilizzo;

- all'adeguamento e arredamento dei locali dell'ex scuola elementare da destinare a nido. Eventuali integrazioni di arredi sono a carico della ditta aggiudicataria. Tali integrazioni dovranno essere ritirate dalla ditta entro 15 giorni dal termine della concessione. Ove non fossero ritirate entro tale termine, le stesse entreranno nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, la quale non dovrà corrispondere alcun corrispettivo;

- alla manutenzione dell'area verde esterna (sfalcio, potatura, piantumazione, ecc.);

- alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei presidi antincendio comprese le verifiche periodiche sugli impianti ai sensi della normativa vigente. Tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria (area verde, impianti, locali e presidi antincendio) dovranno essere annotati su un registro, da conservare presso l'asilo nido e da esibire su richiesta dell'Amministrazione comunale, con indicazione della data, dell'oggetto dell'intervento e firma dell'esecutore dello stesso;
- al rifacimento e manutenzione dell'impianto di climatizzazione.

Art. 7 - Personale

Il concessionario dovrà assegnare ed impiegare, per ogni tipologia di prestazione descritta, proprio personale professionale qualificato, in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali, previste dalla normativa nazionale e regionale.

Il personale educativo, cui sarà affidata la gestione delle attività educativo-didattiche e di cura, dovrà possedere le seguenti qualifiche:

coordinatore che dovrà possedere una qualifica professionale adeguata al compito assegnato. Il coordinatore dovrà documentare un'esperienza di almeno quattro anni, anche non continuativi, nei servizi educativi per la prima infanzia, di cui almeno due con funzioni di coordinatore (non deve essere ricompreso il periodo svolto come tirocinio) ed essere in possesso del titolo di studio conforme al compito da svolgere;

educatori ai quali sarà affidata la cura e l'educazione dei bambini, dovranno essere maggiorenni in possesso di titolo di studio, come previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale. Almeno il 50% degli educatori in servizio dovranno possedere e documentare esperienza professionale almeno biennale, anche non continuativa, nel campo dei servizi educativi per la prima infanzia.

Il personale addetto ai servizi generali cui sarà affidata la gestione dei servizi mensa, pulizia, igiene, attività di supporto alle varie necessità del nido, ecc. dovrà possedere le seguenti qualifiche:

cuoco che dovrà essere in possesso di attestato di qualifica attinente alla mansione assegnata o possedere esperienza professionale pluriennale, anche non continuativa e documentata, di conduzione di cucine per comunità infantili;

operatore ausiliario e addetto ai servizi di pulizia che dovrà essere in possesso del titolo di scuola media di primo grado e possedere preferibilmente esperienza in servizi rivolti alla prima infanzia.

Durante l'apertura del servizio dovrà essere garantita:

- la presenza del coordinatore o di un suo sostituto (in possesso delle medesime qualifiche professionali);
- la presenza di educatori e personale ausiliario nel rapporto bambini/educatore così come previsto dalla normativa regionale e dal presente capitolato e precisamente:
 - a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 3 ed i 12 mesi;
 - b) non superiore a sette bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 13 ed i 23 mesi;
 - c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore in relazione a bambini di età compresa fra i 24 ed i 36 mesi.

Salvo quanto sopra durante l'apertura del servizio all'utenza, per garantire condizioni minime di sicurezza è necessaria la contemporanea presenza di almeno due unità di personale, di cui una appartenente all'area educativa.

L'inserimento di bambini disabili di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, comporterà, se necessario, la presenza di operatori educativi di appoggio, con le modalità specificate nel progetto educativo individualizzato (PEI) ed in accordo con i Servizi sociali e sanitari del territorio.

Il concessionario dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. In caso di assenza o modifiche del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne immediatamente garantita la sostituzione, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino (ai sensi del Regolamento regionale) e con pari qualifica e requisiti, dandone immediata comunicazione all'Ente ed aggiornando l'elenco inviato annualmente.

Il concessionario si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del concessionario stesso, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti richiami, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento del personale, in quanto ritenuto non idoneo, sulla base di una procedura di contestazione, con le modalità definite dal presente capitolato, indicandone i motivi all'appaltatore, il quale avrà l'obbligo di sostituire il personale contestato.

Il concessionario dovrà garantire, durante tutto il periodo dell'appalto:

- la formazione e l'aggiornamento del personale: il concessionario si impegna a realizzare il programma formativo presentato in sede di gara per il primo anno di gestione e ad elaborare nei successivi anni, un programma formativo e di aggiornamento per il personale in servizio della durata almeno pari o superiore al monte ore previsto dal Regolamento comunale. Il programma potrà essere integrato o modificato in accordo con il committente, qualora ritenuto di aderire a programmi formativi proposti dalla Regione o da altri Enti accreditati, sempre con oneri a carico dell'impresa. Dovrà, inoltre, promuovere nel personale una costante attenzione verso la conoscenza del territorio, delle risorse e delle caratteristiche socio-economiche e culturali dell'ambiente di provenienza delle famiglie.
- la specifica consulenza educativa su temi e problemi rilevati nello svolgimento del servizio, in particolare se riguardanti minori con handicap o con difficoltà di ordine sociale e familiare.
- la fornitura di materiale, indumenti e accessori di protezione individuale: il concessionario è tenuto a fornire a proprie spese tutto il vestiario e il materiale occorrente al personale per lo svolgimento delle mansioni assegnate, avendo cura in particolare degli ausili di protezione individuale e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il personale educativo dovrà essere destinata una quota dell'orario di lavoro, non inferiore alle venti ore annuali, per le attività di formazione e aggiornamento, per la programmazione e la verifica delle attività educative e per la promozione della

partecipazione delle famiglie.

Al personale in servizio presso il nido è richiesto lo svolgimento delle prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui vengano a contatto per ragioni di servizio; essi devono, altresì, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Al concessionario, inoltre, competono tutte le attività inerenti alla gestione del personale addetto al servizio (reclutamento - fermo quanto sopra esposto in merito all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del servizio, addestramento, controllo, coordinamento e formazione/aggiornamento) e alla sua eventuale sostituzione.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve inviare nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo, ausiliario e cuoco, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti di ogni singolo operatore, che dovrà essere aggiornato annualmente.

In caso di assenza del personale educativo, l'impresa concessionaria deve garantire le condizioni standard del servizio provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. In tal caso, il concessionario è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e i servizi svolti dal medesimo.

Il Responsabile del servizio competente del comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

In un apposito registro, collocato in un luogo accessibile all'Amministrazione per eventuali controlli, contenente i nominativi e le mansioni del personale operante nel nido d'infanzia, devono essere giornalmente annotate le presenze, le assenze e le sostituzioni del personale stesso, con l'indicazione dell'orario di entrata ed uscita degli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare dovrà comunicare all'Amministrazione comunale il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. Sarà cura del concessionario far partecipare a sue spese il personale operante nell'asilo nido alle attività di aggiornamento, da attuarsi annualmente, che assicurino la formazione permanente dello stesso in relazione alle esigenze del servizio, nel rispetto di quanto previsto nell'offerta. Il piano di aggiornamento, unitamente al calendario di svolgimento delle attività e ai relativi programmi e docenti, devono essere trasmessi all'Amministrazione comunale entro il 30 novembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il concessionario dovrà trasmettere una rendicontazione dell'attività formativa svolta dal proprio personale.

Art. 8- Funzionamento ed orari

L'apertura del servizio di asilo nido è prevista per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì.

Nell'ambito degli orari più sotto specificati, l'orario di permanenza del bambino al nido sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino e a quelle del gruppo di bambini nel quale è inserito, e comunque non potrà essere superiore alle 10 ore, mentre potrà essere inferiore alle 5 ore purché comprensivo della fruizione dei pasti e/o del riposo pomeridiano.

Qualora i genitori abbiano entrambi comprovate necessità lavorative, il limite di 10 ore può essere superato.

Indicativamente, l'accoglienza dei bambini avverrà dalle 7.00 alle 9.00 e l'uscita si svolgerà con le seguenti modalità:

- tempo parziale con uscita alle ore 13.30
- tempo intermedio con uscita alle ore 16,00
- tempo pieno con uscita alle ore 17.30.

Su espressa richiesta di almeno 6 famiglie, il concessionario dovrà estendere il servizio, garantendo l'apertura dell'asilo nido fino alle ore 19.30.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto;
- nelle festività da calendario e nella giornata del Santo Patrono.

Su espressa richiesta di almeno 8 famiglie, il concessionario dovrà estendere il servizio, garantendo l'apertura dell'asilo nido anche nel mese di agosto, salvo che nella giornata del 15 agosto.

Art. 9 - Corrispettivo

L'importo massimo mensile delle rette per bambino è stato determinato dalla Giunta Comunale con delibera n. 71 dd. 06.10.2020 come segue:

- tempo pieno € 680,00 IVA esclusa
- tempo intermedio € 615,00 IVA esclusa
- tempo parziale € 480,00 IVA esclusa

Il numero dei bambini iscritti, durante il periodo di svolgimento del servizio, potrà variare in diminuzione o in aumento, entro il limite consentito dai posti disponibili nella struttura nelle varie classi di età, rispetto a quanto sopra riportato senza che il concessionario possa vantare indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta.

Le rette verranno corrisposte dagli utenti direttamente al concessionario, in base alla frequenza dei bambini.

Con i prezzi indicati in sede di offerta verranno pagati tutti i servizi previsti dal presente capitolato e nessun altro compenso, in qualsiasi forma, potrà essere riconosciuto al concessionario.

Il Comune non si impegna a garantire un numero minimo di utenti, né alcun corrispettivo nell'ipotesi in cui il numero di iscritti sia inferiore alla capienza massima della struttura.

Il concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. Ai fini della tracciabilità gli strumenti di pagamento dovranno riportare il seguente codice CIG: 8479698428.

Art. 10 - Utilizzo dell'immobile di proprietà comunale

L'Amministrazione mette a disposizione del concessionario per tutta la durata della concessione tutti i locali già adibiti a nido comunale situati nell'immobile di via N. Sauro n.c.13 a Fauglis, nello stato in cui si trovano, dietro pagamento di un canone mensile di € 1.500,00, da considerare prezzo a base d'asta in aumento, oltre oneri fiscali se dovuti.

Il canone dovrà essere corrisposto in due rate anticipate entro il 31.12 e 30.06 di ciascun anno. Il mancato pagamento del canone entro detto termine costituirà messa in mora del concessionario senza alcuna necessità di comunicazione scritta e comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale.

L'edificio è dotato delle attrezzature, degli arredi e dei giochi indicati negli allegati al presente capitolato.

L'immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi rimangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell'immobile messo a disposizione, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun ulteriore onere a carico del Concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido aziendale con i costi preposti in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio, e provvedere all'adeguamento/arredamento dei locali già in uso all'ex scuola dell'infanzia. Il concessionario dovrà provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione dell'impianto di climatizzazione dei locali.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti fissi e degli arredi, in contraddittorio tra il concessionario e il responsabile del servizio tecnico. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente concedente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Nel caso in cui il concessionario non riconsegna la struttura e il contenuto di questa in buono stato di manutenzione, il Comune inviterà lo stesso a eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.

Il concessionario potrà, altresì, utilizzare l'immobile per lo svolgimento di attività ludico-ricreative (ad esempio attività laboratoriale, momenti di gioco e di socializzazione) rivolte a bambini da 1 a 5 anni, anche non utenti del nido comunale al di fuori dell'orario di funzionamento dello stesso, nei termini previsti e modi stabiliti di concerto con il Comitato di Gestione e previo parere favorevole della Giunta Comunale.

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e dovrà essere garantita la relativa copertura assicurativa.

Il pagamento per la fruizione di detti servizi aggiuntivi dovrà essere corrisposto dagli utenti direttamente al concessionario del servizio.

Il calendario e il programma delle attività dovranno essere preventivamente comunicati alla Amministrazione comunale.

Art. 11 - Oneri a carico dell'Amministrazione

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- stipulare apposita polizza assicurativa relativa all'immobile;
- garantire la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi, eccettuati i casi di negligenza e dolo da parte degli operatori e degli utenti.

Art. 12 - Oneri a carico del concessionario

Al concessionario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale, quanto segue:

- svolgere il servizio nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge e con le modalità previste dal presente capitolato, in particolare per quanto attiene al personale, agli orari, ai periodi di apertura e chiusura del servizio ed all'organizzazione complessiva;
- garantire la gestione e conduzione del nido d'infanzia assumendo ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario ed organizzativo, con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- garantire il corretto utilizzo dei locali e loro pertinenze, degli arredi, attrezzature e beni ricevuti in consegna secondo la loro natura e funzione, e conservarli e mantenerli in condizioni di piena funzionalità ed efficienza;

- provvedere alla custodia e vigilanza sui locali, loro pertinenze e sui beni in dotazione;
- garantire la manutenzione straordinaria e la loro eventuale sostituzione nel caso di guasti irrisolvibili, delle attrezzature messe a disposizione per l'espletamento del servizio;
- effettuare, preferibilmente durante i periodi di chiusura previsti dal Regolamento comunale e del mese di agosto, gli interventi di manutenzione ordinaria necessari (pulizie generali, pitturazioni, controlli e verifiche sugli impianti tecnologici, manutenzioni agli arredi ed attrezzature, ecc.);
- integrare, ove necessario, la dotazione di piccole attrezzature e ausili per la mensa, l'ufficio e per la pulizia dei locali secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- modificare, ove necessario in relazione alle effettive esigenze dei bambini, delle famiglie e del servizio, il piano educativo ed organizzativo;
- coordinare il personale impiegato, garantire l'aggiornamento professionale, la consulenza pedagogica e la supervisione;
- organizzare i rapporti con l'utenza in modo tale che siano improntati al massimo rispetto dei fruitori e nello spirito della collaborazione;
- garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante e le famiglie dei minori, con il Comune, tramite gli uffici incaricati, nonché nei confronti di organismi partecipativi;
- garantire il diritto di accesso da parte dell'utenza di tutti i documenti sia a carattere generale, sia quelli personali, secondo le norme previste dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- garantire l'osservanza del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. da parte di tutto il personale operante nel nido, indicando il responsabile per la privacy, su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l'utenza, delle quali si abbia avuto notizia durante l'espletamento dell'incarico. Il trattamento dei dati riferiti all'utenza avverrà per i soli fini inerenti ai servizi in oggetto;
- garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.lgs. 09 aprile 2008, n° 81, Testo unico per la sicurezza, in relazione agli spazi e strutture concesse in uso. L'impresa dovrà assicurare l'efficace gestione del piano per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei terzi eventualmente presenti presso la struttura e comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
- utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione in relazione alle mansioni svolte, fornendo le dovute istruzioni;
- dotarsi dell'Autorizzazione Sanitaria per l'attività di laboratorio di produzione pasti e centro cottura che sarà rilasciata dalla Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;
- attenersi a tutte le normative in materia di igiene nella manipolazione e conservazione dei prodotti alimentari, in particolare quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e s.m.i., avvalendosi di personale in possesso delle relative autorizzazioni di carattere igienico sanitario.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione del servizio in riferimento all'esercizio economico precedente coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.

Art. 13 - Osservanza delle norme sulla sicurezza

E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare la stessa dovrà effettuare la valutazione dei rischi e predisporre la documentazione prevista dall'art. 26 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e adempiere alle indicazioni riportate nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

Il concessionario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori e ai terzi (che soggiornano a diverso titolo presso l'immobile), tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli accorgimenti necessari a garantire la prevenzione, la sicurezza e l'igiene del lavoro e fornendo le informazioni utili per evitare rischi di qualsiasi natura.

Il concessionario si obbliga ad eseguire un sopralluogo nei luoghi dove svolgerà il servizio per verificare e valutare i rischi connessi al fine di prevedere ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad informare i propri lavoratori e gli utenti.

Art. 14 - Piano di sicurezza

Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze) e il Piano di emergenza relativo alle attività da svolgere relativamente al servizio oggetto della concessione.

I suddetti documenti devono contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.

Per tutta la durata dell'emergenza COVID 19 il concessionario dovrà attuare tutte le misure sanitarie previste dalle ordinanze regionali e statali in merito.

Art. 15 - Responsabilità – assicurazioni

Il concessionario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità connessa.

Il concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. La relativa polizza, con una validità non inferiore alla durata della presente concessione, dovrà prevedere una copertura per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) e

adeguata copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi degli operatori e degli ospiti (RCT), con i seguenti massimali:

RCT massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00;

RCO non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro con limite di € 1.500.000,00 per ogni persona.

Nella suddetta polizza RCT l'Amministrazione comunale dovrà essere considerata terza e gli utenti saranno considerati terzi tra loro. La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze.

In alternativa alle polizze di cui al precedente comma, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto della presente concessione. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.

Il concessionario dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore dei bambini ospiti dell'asilo nido, sia per la durata della loro permanenza nella struttura sia in occasione di eventuali gite e passeggiate, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente, decesso, con i seguenti massimali:

€ 50.000,00 - in caso di morte;

€ 125.000,00 - in caso di invalidità permanente;

€ 5.000,00 - spese mediche e farmaceutiche da infortunio.

Il concessionario, in caso di danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando al concessionario il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.

Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico del concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Nel caso vengano erogate le attività ludico-ricreative rivolte a bambini da 1 a 5 anni, anche non utenti del nido comunale, al di fuori dell'orario di funzionamento dello stesso, le polizze assicurative dovranno prevedere la relativa copertura.

Art. 16 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Nei casi di particolare grave recidiva, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione comunale sul flusso di utenti, presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

Il concessionario è tenuto, ogni qualvolta l'Amministrazione comunale lo chieda, ad esibire copia delle buste paga del personale in servizio, copia del DM/10, copia del modello F24 e ogni altro documento idoneo a dimostrare l'osservanza delle norme in materia, di lavoro.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, compete al Responsabile del servizio alla persona o ad altri dipendenti da esso delegati.

Al personale dell'Amministrazione comunale incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura in qualsiasi momento.

Art. 17 – Subconcessione

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di lavanderia, pulizia dei locali e manutenzioni.

Art. 18 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso la Società aggiudicatrice venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui la Società aggiudicatrice sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 19 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Capitolato ed al contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro, saranno a carico del concessionario.

Art. 20 - Revisione prezzi

La revisione del canone concessorio annuo è ammessa a partire dal secondo anno ad espressa richiesta del concessionario, con cadenza annuale, nella misura del 75% dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, riferito all'anno precedente.

Le revisioni, nei termini di cui all'art. 175 del D.lgs. n. 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria, condotta dal Responsabile unico del procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del concessionario. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 213 de D.lgs. n. 50/2016, il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.) . L'istanza di revisione prezzi dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della richiesta avanzata dal concessionario.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dai CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico del concessionario.

Art. 21 - Negligenza e inadempimento - clausola penale

Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione al servizio svolto, venissero arrecati a persone e a cose, tanto se dipendenti o appartenenti all'Amministrazione comunale, che se riferibili a terzi.

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dall'art. 22 - Clausola risolutiva espressa, l'Amministrazione avrà, facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.000,00 per ogni violazione. Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell'inadempimento.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata come previsto nel disciplinare di gara".

Per l'applicazione delle penali l'Amministrazione adotterà il seguente procedimento: le singole inadempienze verranno tempestivamente contestate per iscritto, con l'imposizione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 15 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si riverrà sulla cauzione.

La decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile del Servizio competente alla gestione della presente concessione.

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario, oltre all'applicazione della penale di cui all'art. 21 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- non abbia dato avvio al servizio per causa a sé imputabile;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- somministri cibi inferiori per qualità, quantità o tipologia rispetto a quanto previsto nel presente capitolato ovvero nell'offerta;
- interrompa il servizio per causa a sé imputabile;
- ometta o ritardi di fornire o sostituire uno dei prestatori di lavoro per più di due volte nel corso della concessione;
- sostituisca ripetutamente e senza adeguata motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;
- venga meno ai requisiti richiesti dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

In caso di risoluzione il concessionario incorre nella perdita della cauzione definitiva, che viene incamerata dall'Amministrazione comunale.

Art. 23 - Modifiche del contratto, Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro

Si applicano gli artt. 175 e 176 del D.lgs. 50/2016.

Art. 24 - Cauzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, il concessionario è chiamato a versare una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore dell'Amministrazione Comunale fino al completo e regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 25 - Foro competente

Il foro competente per la risoluzione di tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto è quello di Udine.

Art. 26 – Passaggio di gestione

Alla conclusione del presente contratto, qualora il servizio venisse affidato in concessione a Ditta diversa dalla contraente, quest'ultima di impegna ad adoperarsi affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 che l'Amministrazione Comunale tratterà i dati conferiti nel contesto del procedimento ivi disciplinato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti al Procedimento (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), verranno trattati per l'espletamento delle procedure ad esso connesse (ad es. per la verifica dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/16, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, per la verifica del Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti, per la gestione dei conseguenti rapporti contrattuali) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie, anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs. 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web in adempimento a normative e regolamenti (ad es. sezione Albo pretorio). Alcuni dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla L.190/12, per gestire istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. B, C ed E del GDPR.